



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 81 DEL 15/05/2024**

**OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE E AVVISO  
FISSAZIONE UDIENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE N.2022/004315 RGNR  
2023/001109 - IMPEGNO DI SPESA**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**PREMESSO** che con nota prot.17893 del 01.06.2023 l'amministratore pubblico, *OMISSIS*, ha richiesto l'assenso ed il gradimento dell'Amministrazione Comunale alla nomina del difensore di fiducia, nella figura dell'**Avv. Renzo Grassi** del Foro di Livorno a seguito del ricevimento della comunicazione di opposizione alla richiesta di archiviazione e Avviso Fissazione Udienza nel Procedimento Penale n.2022/004315 RG NR 2023/001109;

**Visto** l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave";

### Considerato:

- che tale recente disposizione ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legali all'esercizio del loro mandato;
- che anche prima dell'introduzione della citata norma, numerose pronunce giurisprudenziali, riconoscevano la rimborsabilità anche agli amministratori delle spese legali sostenute in relazioni a fatti connessi con l'espletamento del mandato, attraverso il ricorso al procedimento analogico dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che "il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico", giungendo alla conclusione per cui " se il mandato di amministratore trova la sua causa in concreto nell'interesse pubblico che lo stesso ha il dovere di conseguire e una pubblica accusa trae origine dalla contestazione che detto mandato è stato, invece, espletato non nell'interesse pubblico, bensì per fini egoistici propri del soggetto agente, ne consegue che la difesa in giudizio non può considerarsi come un momento estraneo e avulso dal contesto nel quale la stessa si inserisce in quanto evidentemente prodromica a dimostrare di avere agito nei

limiti e nel rispetto del mandato pubblico conferito e la spesa per affrontarla dovrà essere necessariamente indennizzabile, ove...il rinvio a giudizio si sia rilevato addirittura errato, proprio perché affrontata a causa delle funzioni per legge esercitate” (cfr. Corte Conti sez. Giur. Puglia, 14.06.2012 n. 782; Corte Conti sez. contr. Lombardia n.86/2012/PAR);

**Vista** la deliberazione 18/12/2015 n. 470 della Corte dei Conti, sez. reg. Contr. Lombardia, che con riferimento alla portata dell'espressione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, di cui al novellato art. 86 TUEL, ha chiarito che il vincolo si deve intendere parametrato alle spese di funzionamento dell'ente locale, come risultanti dal rendiconto relativo al precedente esercizio;

**Considerato** che l'Amministrazione ha ritenuto necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interessi, esprimere il proprio assenso all'ammissione al patrocinio dell'Ente la futura istanza di rimborso relativa alla difesa dell'amministratore interessato, nel Procedimento Penale n.2022/004315 RGNR 2023/001109, in ottemperanza al dispositivo normativo di cui all'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78;

**Constatato** che l'amministratore pubblico coinvolto nel procedimento in oggetto ha comunicato, all'Amministrazione il nominativo del proprio difensore di fiducia, al fine di verificare la condivisione sulla nomina degli stessi

**VISTA** la delibera di G.C. n. 240/2023

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 12.07.2023 con la quale è stato espresso il gradimento e l'assenso dell'Amministrazione alla scelta dell'Avv.to Renzo Grassi del Foro di Livorno quale legale di fiducia dell'amministratore interessato nel procedimento de quo;

**Constatato** che lo Studio Legale Avvocato Renzo Grassi di Piombino, legale di fiducia di questa Amministrazione già incaricato in altri procedimenti, con nota acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n.6015 del 13.05.2024, tra l'altro, ha quantificato un compenso pari a € 5.653,66 IVA e Cassa Previdenziale incluse;

**RITENUTO** opportuno, conseguentemente al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.165/2023, procedere alla registrazione dell'impegno di spesa di € 5.653,66 omnia, in favore dell'Avv. Renzo Grassi con sede a Piombino in Via Roma, 9 – Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.IVA 01130380494, dando atto che tale somma trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

**Considerato** che l'Avv. Renzo Grassi presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

**Rilevato** che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Visto** il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

**Preso atto** della regolarità contributiva del soggetto incaricato (Certificazione di Regolarità Contributiva Cassa Forense del 26.02.2024, ns. Prot. n.2366/2024, allegato alla presente Determinazione);

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto:**

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di impegnare, conseguentemente al dispositivo della Deliberazione di G.C. n.165/2023, la somma complessiva di **€ 5.653,66** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Avv. Renzo Grassi con sede a Piombino in Via Roma, 9 – Cod. Fisc. GRSRNZ40C03G687R e P.I-VA 01130380494**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo

101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
ROSSI ANTONELLA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)